

Codice A1813C

D.D. 4 agosto 2026, n. 1524

T.U. 523/'04, L.R. 12/2004 e s.m.i., D.P.G.R. 10/R/2022. Autorizzazione idraulica n. 6536 per adeguamento ponte sul torrente Thurs al km 3+440 della SP 215 del Sestriere. TOPO/7302. Conferenza di servizi in forma semplificata art. 14 L. 241/1990 Richiedente: Città Metropolitana di Torino.



ATTO DD 1524/A1813C/2026

DEL 04/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: T.U. 523/'04, L.R. 12/2004 e s.m.i., D.P.G.R. 10/R/2022.

Autorizzazione idraulica n. 6536 per adeguamento ponte sul torrente Thurs al km 3+440 della SP 215 del Sestriere. TOPO/7302.

Conferenza di servizi in forma semplificata art. 14 L. 241/1990

Richiedente: Città Metropolitana di Torino.

Facendo seguito alla conferenza dei servizio in oggetto richiamata nel corso della quale questo Settore con propria nota in data 15/07/2026 prot. 32491 ha richiesto alcune integrazioni/modifiche agli elaborati progettuali fatte qui pervenire dalla Città Metropolitana di Torino in data 28/07/2026.

L'intervento riguarda sostanzialmente la realizzazione di un impalcato di nuova costruzione è realizzato con una soluzione a piastra in c.a.p. con spessore costante pari a 0.80 m, raccordato alle estremità laterali. La riduzione dello spessore dell'opera rispetto a quello del manufatto esistente va ad aggiungersi ad un contemporaneo incremento della luce netta tra gli appoggi che nella soluzione in progetto raggiunge il valore di 19.00 m. Tale duplice modifica consente di incrementare significativamente la sezione di deflusso dell'acqua, garantendo il soddisfacimento delle verifiche idrauliche in accordo con quanto riportato all'interno del documento sopracitato, 1329_B_1_P_ST_R_005_A, "Relazione Idrologico-Idraulica". L'opera di nuova realizzazione ha una larghezza trasversale complessiva pari a 13.80 m. Tale dimensione consente di riservare al transito del traffico ciclo-pedonale una porzione di 3 m di larghezza, separata dalla carreggiata stradale da una barriera di sicurezza laterale. La porzione carrabile ha quindi una dimensione trasversale complessivamente pari a 9.50 m, consentendo la realizzazione di una strada a doppio senso di marcia con due corsie ciascuna di larghezza 3.50 m (strada di tipo C2 ai sensi del D.M. 5 novembre 2001). Ai lati delle corsie rimangono quindi 1.25 m su ciascun lato per la realizzazione di banchine laterali transitabili. Tali ulteriori spazi consentono agevolmente il transito e le manovre anche ad automezzi pesanti al di sopra del manufatto. Ai lati della carreggiata è prevista la posa in

opera di barriere di sicurezza stradale bordo ponte di tipo H2.

Sono inoltre previste opere di difesa spondale in corrispondenza della sponda destra del torrente Thuras a monte del ponte: tali opere, da realizzarsi attraverso una scogliera di massi di analoga tipologia di quella già presente a monte, consentirà di dare continuità alla sezione del torrente, che nelle condizioni attuali presenta un restringimento in corrispondenza del ponte, dove presenta una sezione di larghezza sensibilmente minore rispetto a quella della sezione corrente. L'intervento si estende per una lunghezza di circa 10 metri, collegando la sponda attuale già protetta a monte con la spalla destra del ponte.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, esclusivamente in formato digitale, a firma dell'ing. Giuseppe Mancini - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino.

In sede di conferenza di servizi, la Città Metropolitana di Torino-Unità specializzata tutela Flora e Fauna, ai sensi della DGR n. 72-13725 del 29/03/2010, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni di cui alla nota in data 20/07/2026 prot. 103907, che qui si richiama integralmente.

E' stato effettuato sopralluogo da parte di funzionari del Settore, ed a seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Ripa.

Si da atto che per le opere oggetto della presente autorizzazione, ed in particolare per l'opera di attraversamento, ai sensi del regolamento regionale di cui al D.P.G.R. 10/R del 16/12/2022 per il rilascio della concessione di cui all'allegato schema di disciplinare, non è previsto il versamento di alcun canone.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/904 e s.m.i.;
- artt. 42 e 48 del T.U. n. 1775/1933 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- l.r. n. 12/2004 e sm.i.;
- l.r. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici di cui al parere della Città Metropolitana di Torino - Dipartimento Sviluppo Economico - Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora -;
- D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- art. 17 della l.r. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, la Città Metropolitana di Torino-Dipartimento Viabilità e Trasporti, ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
- 2) siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità, ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni vigenti, delle opere in progetto nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi variabili e permanenti, nonché delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, particolarmente per le fondazioni il cui piano d'appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
- 3) trattandosi di lavori in alveo dovranno essere adottate tutte le cautele che il caso richiede sia per sicurezza delle maestranze impiegate, sia per la tutela del buono regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- 4) le sponde, le eventuali opere di difesa esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regole d'arte, restando il soggetto proponente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 5) i massi costituenti le opere previste, dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare e dovranno avere comunque volume non inferiore a 0,40 m³ e peso superiore a 8,0 q; verificandone inoltre l'idoneità dimensionale degli stessi massi a non essere trasportati dalla corrente;
- 6) è fatto assoluto divieto dell'asportazione di materiale demaniale dal sedime dell'alveo del torrente in argomento;
- 7) è a carico del soggetto richiedente l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- 8) eventuale ulteriore materiale litoide demaniale, oltre a quanto previsto, da movimentare in alveo a fini manutentivi in prossimità delle opere in argomento, dovrà essere utilizzato esclusivamente a colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, previa comunicazione al Settore scrivente;
- 9) la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza dello stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto richiedente, nel caso in cui, per

giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

10) l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione;

11) il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che della sponda, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

12) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

13) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà il Settore scrivente ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

14) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; in particolare in caso di messa in secca parziale o totale dovrà rispettare quanto prescritto dal parere della Funzione Specializzata Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino;

15) il soggetto richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino l'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori e, ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari Estensori
Riccardo Crivellari
Antonella

Carrer

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana

di Torino)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Disciplinare_di_concessione_TOPO7302_CMTO_THURAS.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica **TOPO7302** - Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n° del .

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la Concessione demaniale per adeguamento ponte sul torrente Thuras al km 3+440 della SP 215 del Sestriere, nel Comune di Cesana, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R.

Richiedente: Città Metropolitana di Torino, con sede in Corso Inghilterra 7 - 10138,
C.F./P. IVA: 01907990012.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la Concessione demaniale per adeguamento ponte sul torrente Thuras al km 3+440 della SP 215 del Sestriere, nel Comune di Cesana come indicato nella documentazione allegata all'istanza di Concessione;

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

La realizzazione e la gestione degli interventi concessi deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D.

del , che si intendono qui integralmente richiamate

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni trenta** e pertanto con scadenza al **31/12/2056**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate

dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 11, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento del canone.

Art. 6 - Deposito cauzionale

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 11, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento della cauzione

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della Città Metropolitana di Torino con sede in Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino lì,

Il Legale Rappresentante

Il Responsabile ad interim del settore

Dott. Ing. Roberto Crivelli

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Pε g.